REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere relatore
Antonio PALAZZO	Consigliere
Marco FRATINI	Consigliere
Carola CORRADO	Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al **n. 60478** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza/ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 637 del 31 ottobre 2022;

promosso da:

VITO DE RENZO, c.f.: DRNVTI56A01A662D, nato a Bari il 1° gennaio 1956, ivi residente alla Piazza Garibaldi n. 74, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ettore Gorini, c.f.: GRNTTR71A15A662F, e presso il suo studio, elettivamente domiciliato in Bari, al Corso Giuseppe Mazzini n. 67, il quale partecipa che le comunicazioni relative al presente procedimento potranno essere effettuate, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo

goriniettore@pec.giuffre.it;

- *Appellante* -

contro

- **Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia,** in persona del Procuratore regionale;

- **Procura generale della Corte dei conti,** in persona del Procuratore generale;

- *Appellate* -

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 7 ottobre 2026, svolta con l'assistenza del segretario Dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Cons. Giuseppina Mignemi, il Vice Procuratore generale, Cons. Fabrizio Cerioni, per la Procura generale; assente la parte appellante.

FATTO

1. La Procura presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia citava in giudizio Vito De Renzo, nella qualità di medico anestesista presso l'Unità Ospedaliera di anestesia e rianimazione dell'Ospedale pediatrico di Bari Giovanni XXIII e Leonardo Milella, nella qualità di primario e direttore della medesima Unità, per sentirli condannare al risarcimento di complessivi euro 192.061,98 - di cui 86.035,38 a carico del primo ed euro 106.026,00 a carico del secondo - per il danno indiretto causato all'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, a seguito di una transazione stipulata con i congiunti di una paziente deceduta presso l'Ospedale

pediatrico a causa di condotte asseritamente antigiuridiche serbate dagli stessi.

2. La Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, con la sentenza/ordinanza n. 637 del 2022, in accoglimento della domanda della Procura territoriale, condannava Vito De Renzo al pagamento di euro 86.035,38, oltre accessori e spese di giudizio e ordinava la sospensione del giudizio "*fino alla definizione con sentenza, conclusiva del primo grado di giudizio del coevo processo penale pendente, per gli stessi fatti, nei confronti* [del Milella]".

Con specifico riferimento alla posizione di De Renzo, per quanto di rilievo in questa sede in ragione del motivo di appello, il Giudice di prime cure riteneva infondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione erariale per violazione dell'art. 13 della legge n. 24 del 2017, chiarendo che "(…) *la legge prevede l'inammissibilità dell'azione di responsabilità amministrativa nei soli casi di mancata comunicazione dell'instaurazione del giudizio da parte del danneggiato o dell'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte.*

Nel caso che occupa, è certo che l'Azienda Ospedaliera, una volta ricevuta, il 7 novembre 2019 la notifica da parte dei danneggiati del ricorso proposto ex art. 702 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari - Terza sezione civile (rg n. 14696/2019), dava comunicazione, in data 20 dicembre 2019, ai due medici dell'avvio del giudizio. Ed è nel corso di tale giudizio che sono state intavolate trattative tra le parti che hanno condotto alla definizione transattiva della controversia, dapprima proposta dal magistrato titolare del procedimento (cfr. allegato 10 del fascicolo di De Renzo) e comunque

trasmessa dall'Azienda (con comunicazione prot. n. 71789 del 02.10.2020) ai dottori De Renzo e Milella, pur non essendo previsto (in tale nota si chiedeva loro anche di assumere il pagamento dell'importo - pari ad euro 629.268,55 - di cui alla transazione approvanda, anche per il tramite delle rispettive compagnie assicuratrici; si rinviava alla precedente missiva del 23 aprile 2019 - avente per oggetto il precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo, cui i dottori avevano partecipato - e si richiamavano i medici alla loro responsabilità, sì come emergente dalla relazione di C.T.U. resa nell'ambito del citato procedimento). Tant'è che, a seguito dell'accettazione, da parte delle ricorrenti, della proposta conciliativa fatta dal giudice, questi emetteva, in esito all'udienza del 17.09.2020, apposita ordinanza giudiziale (resa ex art. 185 c.p.c.) avente per oggetto la chiusura della vertenza e di qualunque pretesa, verso la liquidazione in favore degli eredi ricorrenti, dell'importo di € 630.170,00. Il Policlinico di Bari procedeva quindi ad approvare la delibera n. 1503/2020, a sottoscrivere l'atto di transazione con le ricorrenti, e a liquidare loro (con tre mandati del 30.11.2020) l'importo stabilito.

Le trattative, dunque, non sono state svolte in sede stragiudiziale, cui la legge correla la causa di inammissibilità dell'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, ma nel corso di un giudizio la cui instaurazione è stata correttamente comunicata ai convenuti, e nel corso dei quali i medesimi avevano la facoltà di intervenire, all'evidente fine di far valere le proprie ragioni e di consentire, in tal guisa, un unico accertamento di responsabilità: in tale sede essi avrebbero anche potuto obiettare la quantificazione del danno ivi raggiunta.

Ad ogni modo, eventuali difese non spiegate in quella sede possono essere (e di fatto lo sono state) recuperate in questo giudizio, ove agli odierni convenuti sono riconosciute tutte le garanzie di natura sostanziale e processuale, costituzionalmente previste (art. 24 e 111 Cost.), funzionali a confutare la pretesa attorea." (sentenza/ordinanza, pagine 29 e 30).

3. Avverso la predetta sentenza/ordinanza, proponeva appello Vito De Renzo, con un unico motivo, titolato "***Diritto, unico motivo d'appello: l'inammissibilità dell'azione. Mancata comunicazione dell'avvio delle trattative ed omessa formulazione dell'invito a prendervi parte. Erronea interpretazione della disciplina di cui all'articolo 13 legge 24/2017***".

L'appellante rappresentava che la Corte territoriale aveva respinto l'eccezione di inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 13 della legge 24/2017 muovendo dall'errato presupposto che la legge prevede l'inammissibilità dell'azione di responsabilità amministrativa "*nei soli casi di mancata comunicazione dell'instaurazione del giudizio da parte del danneggiato o dell'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte*", giungendo, così, alla conclusione che l'Azienda Ospedaliera avesse assolto agli obblighi di comunicazione, da un lato, partecipando ai sanitari dell'avvio del giudizio, non appena ricevuta la notifica del ricorso *ex* art. 702 c.p.c. e, dall'altro, trasmettendo loro la definizione transattiva della controversia, benché tanto non fosse "previsto"; definizione transattiva, cui le parti erano addivenute all'esito di trattative intavolate nel corso di tale giudizio.

Secondo l'appellante, la circostanza che le parti avessero coltivato le trattative in pendenza di giudizio non sarebbe sufficiente a qualificarle come

"giudiziali", dal momento che dette trattative non si erano concluse mediante un accordo, raggiunto al cospetto del magistrato, consacrato a processo verbale d'udienza, cui, peraltro, le parti avrebbero dovuto aderire seduta stante, affinché, contestualmente, il Giudice potesse dichiarare estinto il giudizio, ma si sarebbero concluse con una scrittura privata, appunto stragiudiziale, in base alla quale l'Azienda aveva assunto l'obbligo di corrispondere, a titolo transattivo, la somma di euro 630.170,00 a condizione di abbandonare il giudizio per inattività, *ex* art. 309 c.p.c., una volta effettuato il pagamento.

A ulteriore conferma di quanto innanzi assunto, secondo l'appellante, rileverebbe che, a differenza del processo verbale recante accordo transattivo, con in calce la firma del Giudice, l'atto di transazione in forza del quale l'Azienda ospedaliera si era obbligata a corrispondere la somma di euro 630.170,00 in favore dei prossimi congiunti della paziente deceduta, non costituiva titolo esecutivo.

Peraltro, la circostanza per cui il Giudice, titolare del procedimento di cui all'art. 702 c.p.c., aveva formulato una proposta conciliativa, ai sensi dell'articolo 185-*bis* c.p.c., dimostrerebbe che le trattative tra le parti erano state già avviate in altra sede, visto che il magistrato aveva dato atto del "*ridotto divario tra le rispettive proposte avanzate dalla difesa di parte ricorrente rispetto a quelle prospettate dall'Azienda resistente*".

Infine, pure assolutamente dirimente sarebbe il fatto che, ove le parti avessero aderito, in udienza, alla proposta conciliativa opportunamente inserita nella parte dispositiva del relativo verbale, la ratifica dell'intervenuto accordo conciliativo si sarebbe realizzata, di fatto, attraverso un atto negoziale

trilaterale con valenza di atto pubblico e, quindi, l'accordo, raccolto a verbale, avrebbe costituito titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

Alla stregua delle considerazioni innanzi riportate, sarebbe fuorviante la conclusione del Giudice di prime cure, che, erroneamente qualificate come giudiziali le trattative, ne avrebbe tratto la conseguenza che l'Azienda, dopo aver comunicato ai medici l'avvio del procedimento giudiziale, non fosse obbligata a comunicare l'avvio delle stesse, né fosse tenuta a invitare i sanitari a prendervi parte, poiché, avendo conosciuto della pendenza del giudizio, i sanitari "*avevano la facoltà di intervenire, all'evidente fine di far valere le proprie ragioni e di consentire, in tal guisa, un unico accertamento di responsabilità: in tale sede essi avrebbero anche potuto obiettare la quantificazione del danno ivi raggiunta.*".

Orbene, trattandosi di trattative non giudiziali, solo coeve al giudizio, rileverebbe, quale violazione dell'art. 13 della legge n. 24 del 2017, il fatto che il De Renzo non sarebbe stato informato dell'avvio delle ridette trattative, né sarebbe stato invitato a parteciparvi.

Rassegnava, quindi, l'appellante, le seguenti conclusioni:

"- *riformare l'ordinanza/sentenza appellata per la parte in cui la Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 36876 del registro di Segreteria in merito alla sola posizione del dott. Vito DE RENZO, ha rigettato la eccezione di inammissibilità della azione di rivalsa, per violazione dell'articolo 13 legge 24/2017, condannando quest'ultimo a pagare, in favore dell'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, l'importo di € 86.035,38, oltre rivalutazione ed interessi, e ad onorare le spese del*

giudizio, liquidate in € 282,34, in quanto infondata in fatto ed in diritto;

- per l'effetto, dichiarare inammissibile l'azione di rivalsa rigettando integralmente la domanda di condanna proposta dalla Procura Regionale per la Puglia, con atto di citazione depositato il 18 novembre 2021.

Con vittoria di spese.".

4. La Procura generale rassegnava le proprie conclusioni, evidenziando come, in realtà, il Giudice di primo grado avesse respinto l'eccezione di inammissibilità dell'azione di responsabilità erariale constatando che l'amministrazione danneggiata aveva prontamente e correttamente notiziato l'odierno appellante dell'iniziativa giudiziale proposta dai familiari della minore deceduta e, soprattutto, qualificando come "giudiziali" le trattative prodromiche al perfezionamento dell'atto transattivo.

In particolare, la sentenza gravata aveva considerato che l'accordo transattivo, intervenuto tra l'amministrazione e i familiari della minore deceduta, fosse intervenuto all'esito di trattative svoltesi nel contesto del pendente procedimento civile - il cui abbrivio era stato prontamente comunicato ai sanitari coinvolti, in ossequio ai precetti di legge - e non, dunque, all'esito di trattative "stragiudiziali", per le quali sarebbe occorsa una ulteriore, apposita informativa ai sanitari responsabili della *malpractice*.

Il ragionamento del Giudice territoriale, secondo la Procura generale, sarebbe da condividere, anche valorizzando il passaggio motivazionale per cui la bozza della transazione negoziata tra l'Azienda sanitaria e i soggetti danneggiati era stata comunque trasmessa, prima della sottoscrizione, all'odierno appellante, con comunicazione prot. n. 71789 del 2.10.2020.

Di talché, risulterebbe inconferente, in ogni caso, la censura incentrata sulla

pretesa violazione del diritto al contraddittorio, per come garantito dalle norme di cui alla legge Gelli-Bianco.

Evidenziava, inoltre, la Procura, che l'odierno appellante non aveva, comunque, impugnato l'ulteriore ragione posta a fondamento della condanna erariale, secondo cui "(…) *eventuali difese non spiegate in quella sede possono essere (e di fatto lo sono state) recuperate in questo giudizio, ove agli odierni convenuti sono riconosciute tutte le garanzie di natura sostanziale e processuale, costituzionalmente previste (art. 24 e 111 Cost.), funzionali a confutare la pretesa attorea*".

Sicché, *ad abuntantiam*, rileverebbe quel pacifico orientamento pretorio secondo cui, quando la sentenza assoggettata a impugnazione sia fondata su diverse "*rationes decidendi*", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "*ratio decidendi*" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (Cass. civ., Sez. III, n. 13880/2020).

Concludeva, la Procura generale, per la conferma della sentenza di primo grado con rigetto integrale dell'appello, poiché inammissibile e/o infondato, con spese come da soccombenza.

5. All'udienza del 22 aprile 2026, con ordinanza a verbale, "*il Presidente, sentito il Collegio e su concorde dichiarazione del PM, constatata l'assenza del difensore di parte appellante, rinvia*[va], *ai sensi dell'art. 196 c.g.c. la trattazione del giudizio iscritto al n. 60478 all'udienza fissata con autonomo decreto",* ordinando *"alla segreteria di dare comunicazione dell'estratto del presente verbale e del decreto di fissazione di nuova udienza*

all'appellante, affinché provveda a notificarlo alle controparti, con l'avvertimento che se non compare alla nuova udienza, l'appello sarà dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

6. Con decreto del 23 aprile 2026, il Presidente fissava, per la discussione del giudizio, la data del 7 ottobre 2026

L'ordinanza a verbale e il decreto di fissazione dell'udienza venivano regolarmente comunicati alla difesa dell'appellante in data 24 aprile 2026.

7. All'udienza del 7 ottobre 2026, la parte appellante non compariva. La Procura generale concludeva per l'improcedibilità del giudizio, ai sensi dell'art. 196 c.g.c.

DIRITTO

1 In via pregiudiziale, va rilevato che, all'udienza del 22 aprile 2026, la Sezione, constatata l'assenza del difensore dell'appellante, pronunciava ordinanza a verbale, rinviando la trattazione della causa, ai sensi dell'art. 196 c.g.c.

Con decreto del 23 aprile 2026, il Presidente fissava, per la discussione del giudizio, la data del 7 ottobre 2026.

L'ordinanza a verbale e il decreto di fissazione dell'udienza venivano regolarmente comunicati, dalla Segreteria della Sezione, alla difesa dell'appellante in data 24 aprile 2026.

2 A norma dell'art. 196 c.g.c., "*Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio*.".

3. Rilevata l'assenza del difensore dell'appellante anche all'udienza del 7 ottobre 2026, in applicazione del ridetto art. 196 c.g.c., l'appello va dichiarato improcedibile.

4. Ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c., le spese sono compensate.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello iscritto al n. 60478 del registro di segreteria.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Dott.ssa Giuseppina Mignemi	Dott.ssa Giuseppina Maio
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata il 09/10/2026

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente